



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA N. 9302 DELL'ANNO 2015

FRA

GIOVANNA BARRACO, con il patrocinio dell'avv. LIDEO FRANCESCA e GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO (GLLSGN52E18F205N) Indirizzo Telematico;

E

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, con il patrocinio degli avv. ROMANO EMANUELA LUCIA e

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, con il patrocinio degli avv. ROMANO EMANUELA LUCIA e

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MILANO, con il patrocinio degli avv. ROMANO EMANUELA LUCIA e

Oggi 02/02/2016 innanzi al giudice del lavoro dott. Nicola Di Leo, sono comparsi:

per GIOVANNA BARRACO l'avv. LIDEO FRANCESCA e avv. D'Elia

viene esibita la notificazione per pubblici proclami che risulta eseguita correttamente secondo le indicazioni del Presidente del Tribunale. Unicamente viene esposto che il deposito in Cancelleria da parte dell'Ufficiale Giudiziario è avvenuto tardivamente il 26/1/16 rispetto all'udienza del 8/1/16 per problemi interni degli uffici dell'ufficiale giudiziario.

La difesa di parte ricorrente, pertanto, visto il contenuto dell'articolo 150 c.p.c., domanda che per garantire ulteriormente i notificati tramite pubblici proclami, essendo già state rispettate tutte le formalità per rendere pubblica conoscenza loro del processo, venga differita ulteriormente la presente udienza in termini rispettosi dell'articolo 415 comma cinque c.p.c. rispetto all'avvenuto deposito del 26/1/16 in cancelleria da parte dell'ufficiale giudiziario, portando a conoscenza tale

spostamento e la data di nuova udienza tramite notificazione da realizzarsi con pubblicazione sui siti Internet del Ministero e di Orizzonte Scuola presso i quali già è avvenuta la pubblicazione per pubblici proclami, con richiesta al giudice di provvedere ex articolo 151 c.p.c.

Il giudice, dato atto di quanto sopra, considerato come alla parte attorea abbia già realizzato la notificazione per pubblici proclami in tutte le sue forme essenziali per rendere pubblica la causa, gli atti delle parti, nonché le udienze, ma, non per propria colpa, ma per ragioni logistiche degli Uffici Giudiziari non sia stata depositata la documentazione in cancelleria ai sensi del penultimo comma dell'articolo 150 c.p.c. nei termini utili per il rispetto di quanto prescritto dall'articolo 415 comma cinque c.p.c., in accoglimento dell'istanza di parte ricorrente, dispone lo spostamento della presente udienza al 22/3/16 alle 12:00, mandando la stessa parte alla pubblicazione di copia del presente verbale d'udienza sui siti Internet menzionati, considerato come agli stessi già rinvii la notificazione per pubblici proclami effettuata con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani e vi sia, a tal punto, pertanto, un onere di consultazione degli stessi da parte dei controinteressati.

In tal modo, infatti, si ritiene che si realizzi una sufficiente pubblicità della prossima udienza, tenendosi conto degli adempimenti già realizzati ex articolo 150 c.p.c., potendosi, così, in tal senso provvedere a completamento, ex articolo 151 c.p.c., in modo che sia pienamente rispettato il termine di cui all'articolo 415 comma cinque c.p.c., oltre che l'art. 150, co. 4, cpc .

Si invita, pertanto, ciascuna parte convenuta alla costituzione entro 10 giorni dalla prossima udienza per non incorrere nelle decadenze di legge, con memoria ex articolo 416 c.p.c.

Il G.U.

dott.Nicola Di Leo